

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

15 MAG 2013

**AL SIG. Presidente della Regione Siciliana  
PALERMO**

**OGGETTO: Ordinanza n. 222/2013 emessa il 22/04/2013  
Relativa alla controversia in materia elettorale  
TRA BUZZANCA GIUSEPPE  
CONTRO  
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
N. R. G. 10033/2012  
GIUDICE RELATORE: DOTT. GIULIA MAISANO**

**Ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 01/09/2011 n. 150, si  
trasmette copia della ordinanza in materia elettorale, indicata in  
oggetto, affinché si provveda a curarne la pubblicazione, per  
quindici giorni, nell'albo dell'ente.**

**PALERMO li, 22/04/2013.**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Giovanni Scarpello**



Carmelo Belponer 4/12/2013

N° 222  
13

**IL TRIBUNALE DI PALERMO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1) dott. Francesco Caccamo | Presidente   |
| 2) dott. Virginia Marletta | Giudice      |
| 3) dott. Giulia Maisano    | Giudice rel. |


ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 10033/2012 RG

promosso da

**BUZZANCA GIUSEPPE**, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il giorno 2.1.1954, con l'Avv. Marcello Scurria del Foro di Messina, giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'Avv. Carmelo Belponer



**RICORRENTE**

contro

**ASSEMBLEA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente *pro tempore*, difesa *ope legis* dall'ufficio distrettuale dell'Avvocatura dello Stato

**CONVENUTO**

e con l'intervento del Pubblico Ministero che, nella persona della dott.ssa Roberta Buzzolani, Sostituto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, all'udienza camerale del 21.12.2012 ha concluso rimettendosi alla detemianzione del Tribunale.

Conclusioni del ricorrente:

Previa fissazione dell'udienza di discussione annullare, i provvedimenti impugnati dichiarando comunque nullo e/o inefficace il provvedimento di decadenza dalla carica di deputato del ricorrente;

Conclusioni della resistente ARS:

in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa iniziativa contenziosa per difetto di giurisdizione dell'adita A.G.O.;

ritenere e dichiarare la mancanza di alcun attuale e concreto interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c.;

rigettare nel merito l'avverso ricorso, siccome privo di fondamento sotto ogni profilo;

condannare controparte al pagamento delle competenze ed onorari di causa.

#### OSSERVA

Con ricorso depositato in data 26.7.2012, Giuseppe Buzzanca, deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, ha chiesto annullarsi il provvedimento dell'Assemblea, adottato nella seduta del 26.6.2012, di presa d'atto del mancato esercizio del *"diritto di opzione tra la carica di deputato e quella di Sindaco entro il termine decadenziale di giorni 10"*, nonché la deliberazione adottata nella precedente seduta del 12.6.2012 con cui la medesima Assemblea ha respinto la proposta di *"insussistenza della causa di incompatibilità in capo all'On. Buzzanca tra la carica di deputato e quella di Sindaco, formulata dalla Commissione per la verifica dei poteri"*, segnatamente nella parte in cui, ad esplicazione del significato e delle conseguenze del voto, il presidente dell'Assemblea ha esposto che la non approvazione della proposta della commissione *"equivalesse a dichiarazione di sussistenza della causa di incompatibilità"*.

Premesso di essere stato eletto alla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana nell'aprile dell'anno 2008 e, di seguito alla competizione elettorale svoltasi nel successivo mese di giugno, anche alla carica di sindaco del comune di Messina, riferisce il ricorrente che -in esito alla sentenza additiva 23/04/2010, n. 143 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della L.R. 20 marzo 1951, n. 29, Sicilia (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, Sicilia (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte

in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.- il primo dei non eletti nella lista "Il Popolo delle Libertà – Berlusconi Presidente" nel Collegio provinciale di Messina ebbe a presentare reclamo alla Commissione per la verifica dei poteri, chiedendo che fosse accertata la situazione di incompatibilità sopravvenuta del ricorrente.

Conclusa l'istruttoria, la Commissione propose all'Assemblea di valutare l'insussistenza della causa di incompatibilità.

Assume il ricorrente che la deliberazione di segno opposto dell'Assemblea integra violazione di legge in quanto elude il disposto dell'art. 51 comma III del regolamento interno dell'ARS che, al fine di tutelare i deputati da possibili abusi della maggioranza, sancisce l'intangibilità della convalidazione dell'elezione, con la sola eccezione dell'emersione di motivi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti. Nega che simile fattispecie ricorra nel caso concreto stante il subentro, solo a mandato elettorale in corso, della sentenza additiva della Corte Costituzionale. Ha dedotto in dettaglio <<la sentenza della Corte costituzionale n. 143/2000 con la quale è stata introdotta una nuova causa di incompatibilità è stata pubblicata successivamente alla convalida del ricorrente. Non potendosi ragionevolmente sostenere che la nuova ipotesi di incompatibilità, introdotta nell'anno 2010, fosse preesistente al momento della convalida del ricorrente, avvenuta successivamente all'elezione, l'ARS come espressamente previsto dall'art. 51 del Reg., non avrebbe potuto in alcun modo mettere in discussione l'avvenuta convalida ... l'ARS dal punto di vista amministrativo, può riesaminare la convalida dell'eletto soltanto nel caso di preesistenza dell'ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità che, addirittura non devono essere state oggetto di verifica ... Diversamente, seppure preesistenti, essendo state comunque scrutinate, l'ARS non può in alcun modo riesaminare. La dimostrata definitività del provvedimento di convalida dell'On Buzzanca non consentiva all'ARS di adottare il provvedimento impugnato>>.

Il ricorso, la cui deliberazione non è preclusa dalle eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. sollevate dall'amministrazione regionale, è piuttosto inammissibile.

Procedendo gradatamente, deve in primo luogo rilevarsi l'attinenza delle questioni prospettate a diritti soggettivi perfetti con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, che non subisce deroghe in funzione del dato, meramente formale, della conformazione della controversia in termini di impugnazione di un provvedimento amministrativo: *"In materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice amministrativo, indipendentemente dall'appartenenza dell'organo elettivo ad un ente pubblico economico, le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo; nè la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, o dell'atto di proclamazione o, ancora del provvedimento di decadenza, perchè anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato attivo o passivo"* Cass. civ., Sez. Unite, 09/11/2009, n. 23682; *"Devono essere ricomprese nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del t.u. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, le controversie concorrenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità in quanto incidenti su diritti soggettivi e nella giurisdizione del giudice amministrativo quelle aventi ad oggetto le operazioni elettorali"* (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 28/04/2011, n. 1095).

Ancora, l'attore ha ragionevolmente esplicito la persistenza di un proprio interesse alla pronunzia giudiziale che muove su un piano diverso dalla reintegrazione nel consesso assembleare, non più possibile in esito al rinnovo della composizione dell'assemblea regionale dopo la recente consultazione elettorale, per assumere contenuti risarcitori.

Nel merito, mentre deve escludersi che la domanda possa avere ad oggetto la comunicazione effettuata nella seduta del 26.6.2012, mera presa d'atto del mancato esercizio da parte dell'onorevole Giuseppe Buzzanca del <<prescritto diritto di opzione tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco del comune di Messina entro il termine decadenziale di giorni 10 dalla definitiva deliberazione l'Aula –termine previsto dall'art. 10 sexcies, comma 1 bis, della legge regionale 29 marzo 1951, n. 29 e successiva modifiche ed integrazioni->> sì che <<questi è da intendersi automaticamente decaduto dalla carica di deputato regionale a decorrere dal 23 giugno 2012>> (cfr resoconto stenografico della seduta), la verifica di legittimità deve piuttosto incentrarsi sulle determinazioni assunte dall'Assemblea regionale nella seduta del 12 giugno precedente in ordine al secondo punto posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la delibera, a scrutinio segreto, della proposta formulata dalla commissione per la verifica dei poteri di insussistenza della causa di incompatibilità dell'odierno ricorrente.

Mentre il preambolo esplicativo compiuto dal presidente dell'Assemblea nei seguenti termini <<nel caso che la proposta venisse bocciata, ovviamente il deputato verrebbe dichiarato incompatibile. Nel caso in cui venisse promossa la proposta, cioè nel caso in cui prevalesse il voto verde, il pulsante verde per intenderci, ovviamente l'onorevole Buzzanca rimarrebbe compatibile>> (cfr resoconto stenografico della seduta) è immune da censure poiché conforme a logica –una volta attivata, invero, la procedura di verifica dei poteri e giunti al passaggio procedurale disciplinato dall'art. 61 del Regolamento interno dell'ARS, che impone alla Commissione di trasmettere una relazione scritta contenente le proprie conclusioni in vista della “definitiva deliberazione” dell'Assemblea, è evidente che tale pronuncia definitiva non possa che essere di accertamento o esclusione della causa di incompatibilità, con la conseguenza necessitata, nel primo caso, della decorrenza dei termini per l'esercizio del diritto di opzione- la questione della sottoponibilità a riesame dell'elezione convalidata in conseguenza della pronuncia additiva della Corte



Costituzionale è invece inammissibile in quanto è già stata affrontata, per come eccepito dall'Assemblea Regionale, da questo stesso Tribunale nel giudizio promosso dal primo dei non eletti del collegio provinciale di Messina, Antonio D'Aquino, nei confronti dell'odierno ricorrente.

Avverso la pronuncia sfavorevole di primo grado Giuseppe Buzzanca ha proposto impugnazione. La Corte d'Appello di Palermo così riepilogata la censura <<Premesso che trattasi di *jus superveniens* e che la fase della convalida dell'elezione assume una funzione decisiva quale momento di determinazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, il Buzzanca rileva che l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili>>, ne ha escluso il fondamento osservando che: 1) la sentenza additiva della Corte Costituzionale ha introdotto nell'ordinamento elettorale una causa di incompatibilità con effetti immediati e diretti sulle due cariche divenute incompatibili; 2) la declaratoria di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purchè non esauriti, intendendosi come tali quelli per i quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato; 3) la pozione del Buzzanca non è assimilabile ad un rapporto esaurito, atteso che la convalida della proclamazione, atto amministrativo a mera valenza interna, non ha l'effetto di rendere intangibile la carica assunta, in quanto, in particolare, non preclude una successiva fase giurisdizionale.

Come è evidente, la posizione giuridica alla cui tutela è preordinato il presente procedimento -ovvero il riconoscimento della pienezza del diritto di elettorato passivo del ricorrente radicato sull'assunto dell'intangibilità della posizione dell'eletto dopo l'iniziale verifica dei poteri condotta dall'apposita commissione a termini del regolamento interno dell'assemblea, a motivo dell'esaurimento del



relativo potere e salva l'emersione di motivi di incompatibilità preesistente e non conosciuti tra i quali non dovrebbe annoverarsi la sentenza della Corte Costituzionale- è la medesima agitata in quel giudizio. Poiché tale identità non è esclusa dalla forma con la quale la domanda giudiziale è veicolata (già sopra considerata irrefluente ai fini dell'identificazione del giudice competente a conoscerne), non può che concludersi per l'inammissibilità del presente giudizio, mera riproposizione di questione già sottoposta a verifica giudiziale.

La peculiare situazione processuale non dà luogo a litispendenza, atteso che il giudizio introdotto in precedenza è già stato definito dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza avverso la quale pende, per come chiarito verbalmente in udienza dal procuratore, ricorso per cassazione.

Per riaffermato insegnamento della Suprema Corte, invero, non può aversi litispendenza tra giudizi che pendono innanzi al giudice di grado diverso, dovendo in tal caso il giudice investito successivamente valutare la ricorrenza dei presupposti per la sospensione del procedimento. *“Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante, Cass. n. 3965 del 1999 e Cass. n. 9313 del 2007), non sussiste litispendenza tra due cause che si assumano identiche quando esse pendano in gradi diversi (come, appunto, nella fattispecie), potendo, in tal caso, ricorrere, eventualmente, un'ipotesi di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. la cui valutazione è demandata al giudice della causa di merito (avuto riguardo alla sussistenza di tutti gli inerenti presupposti)”* (Cass. 15.12.2011 n. 27018, in motivazione)

Nella specie, stante l'essenzialità del *thema decidendum* e tenuto conto della sussistenza solo di due possibili soluzioni del giudizio, necessariamente corrispondenti ad un accoglimento integrale della domanda o alla sua totale reiezione, la sospensione di questo procedimento non si rende necessaria pervenendosi, all'esito dell'altro pendente innanzi alla Corte di Cassazione, alla formazione di un giudicato destinato in ogni caso a precludere un'ulteriore trattazione delle presente domanda in ossequio al principio del *ne bis in idem* che,

in rispondenza all'interesse pubblico all'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, mira, attraverso la stabilità della decisione, ad evitare la formazione di giudicati contrastanti.

In accordo al canone della soccombenza le spese del procedimento, liquidate in favore dell'Assemblea Regionale Siciliana, in conformità alla tabella A allegata al D.M. n. 140/2012, scaglione delle cause di valore indeterminabile, in € 1.800,00, di cui € 1.200,00 per la fase di studio, ed € 600,00 per la fase introduttiva, oltre le spese prenotate a debito come liquidate dall'ufficio che cura la tenuta del campione civile, devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale

disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, dichiara inammissibile il ricorso depositato in data 26.7.2012 nell'interesse di Buzzanca Giuseppe.

Condanna il ricorrente la refusione delle spese di lite liquidate in favore dell'Assemblea regionale Siciliana in € 1.800,00, oltre le spese prenotate a debito.

Palermo, 21 dicembre 2012


Il Giudice relatore

*Pirolto Naisano*

Il Presidente

*Massimo Carrara*

*COPIA CON FEDE ALLEGATA*  
*Palermo, 22/04/2013*



*Depositato in cancelleria*  
*il 22/04/2013*

*IL CANCELLIERE G2*  
*Dr. Giovanni S. Spadaro*





# TRIBUNALE DI PALERMO

RECOGNITION DATA

Prot. N. ....

*1° Jonez Cuhel*

N° 10033/2011 R.L.



*AL PRESIDENTE DELLA*

*RE GIURIA SICILIANA*



*PALERMO*

R



L3

12626795322-9